



Comune di Molfetta

SETTORE AFFARI GENERALI

CONTRATTO DI PATROCINIO

TRA

Il Comune di Molfetta, rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Settore AA.GG., ai sensi dell'articolo 107 del d. lgs. n. 267/00, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in Via Carnicella n. 1, d'ora innanzi indicato come "Il Comune", codice fiscale 00306180720

E

l'avv. _____ nato a _____ il
_____ domiciliato in _____ alla via
_____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del
Tribunale di _____ al n. d'ord. _____ codice fiscale
_____ p. iva _____ tel. _____ fax
_____ indirizzo mail e pec _____, d'ora
innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

- 1 con determinazione n. _____ del _____, il Comune decideva di costituirsi e resistere nel _____ innanzi al _____ proposto dal Sig. _____, per _____;
- 2 il Sindaco conferiva l'incarico di difensore del Comune nel giudizio *de quo*, all'Avv. _____ del libero foro, mediante sottoscrizione del mandato ad litem;
- 3 l'art. 2 del decreto legge n. 223 del 4/07/06, è convertito con modifiche in legge n. 248 del 4/08/06, dispone che: "1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle offerte presentate sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con

riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (...); 2. (...) Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (...); principio ribadito anche dal successivo D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 (art. 9) sulla negoziabilità del compenso.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto innanzi al _____, dal Sig. _____ per _____
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia dev'essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco, riporterà condizioni e limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente il Comune che si esprimerà in merito.

Articolo 3 (Rapporti con il Comune)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune, oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi comunali interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo dell'Ufficio legale.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.4.

Articolo 4 (Compenso)

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del citato D.L. n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012, il professionista deve previamente produrre all'Ente un preventivo di massima del compenso da pattuirsi, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
2. Il professionista deve rendere noto all'Ente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Il compenso sarà pattuito al momento del conferimento dell'incarico.
4. In caso di esito favorevole del giudizio per l'Ente, le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente.
Tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.
Il professionista, in tal caso, avrà cura di richiedere preventivamente alla parte soccombente il pagamento del compenso liquidato dal giudice, successivamente il Comune provvederà alla liquidazione della somma sopraindicata.
5. In caso di condanna dell'Ente con soccombenza di spese, il compenso del professionista sarà decurtato del 20%; in caso di compensazione totale o parziale del compenso la decurtazione sarà del 10%.
6. Il compenso pattuito è al netto di CAP, IVA e in genere degli oneri fiscali, nonché delle spese sostenute e documentate.
7. Eventuali acconti, su richiesta, non potranno superare il 25% del compenso pattuito.

Articolo 5 (Pareri- attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza o nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alla congruità della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Articolo 6 (Cause connesse)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 20% del compenso predetto per ciascun altro e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

Articolo 7 (Incarico a più professionisti)

1. In caso di incarico affidato a più professionisti o ad uno studio associato, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 precedenti, il Comune provvederà alla liquidazione di un'unica parcella.

Articolo 8 (Dovere di fedeltà)

1. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Articolo 9 (Liquidazione competenze)

1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette all'Ente la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4.
2. L'U.A. Affari Legali, controllate tutte le voci indicate e verificate la documentazione d'ufficio – fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista – predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Il relativo mandato di pagamento sarà emesso dalla Ragioneria Comunale.

Articolo 10 (revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca del gradimento espresso nei confronti del professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte della parte assistita. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
3. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, secondo i minimi tariffari, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Articolo 11 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca del gradimento espresso nei confronti del professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte della parte assistita. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
3. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, secondo i minimi tariffari, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Articolo 12 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione gli articoli 2229 e ss. del codice civile.

Articolo 13 (Tutela della privacy)

1. Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Sede Municipale, _____

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del presente contratto.

Sede Municipale, _____

IL PROFESSIONISTA
